



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - MAZARA DEL VALLO

Tel.: (+39) 923 946388 E-mail: mazaradelvallo@guardiacostiera.it Fax: (+39) 923 941020

ORDINANZA N. 07 / 2019

(Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza N. 21/2018 del 30/05/2018 e ss.mm.ii.)

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

VISTA l'Ordinanza N° 21/2018 del 30/05/2018 relativa alla disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo di Pesce Spada - Xiphias nel Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo;

RITENUTA la necessità di integrare le disposizioni della citata Ordinanza;

CONSIDERATE cessate le problematiche connesse all'assenza di illuminazione nel sorgitore di Mazara del Vallo;

VISTI l'articolo 62 del codice della navigazione e l'art. 59 del regolamento per la navigazione marittima

ORDINA

Art. 1

(modificazioni all'Ordinanza n. 21/2018 del 30/05/2018)

1. L'art. 2 dell'Ordinanza N. 21/2018 del 30/05/2018 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è sostituito dal seguente:

<< Art. 2 (Punti di sbarco e trasbordo)

1. In esecuzione di quanto prescritto al comma 5° dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018 in premessa citato, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, lo sbarco o trasbordo di pesce spada provenienti da pesca professionale e sportiva, anche se trattasi di catture accessorie o accidentali, è consentito :
 - presso le banchine del **Piazzale Quinci del porto di Mazara del Vallo**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
 - presso la **Banchina Ammiraglio Francese del porto di Mazara del Vallo**, tutti i giorni della settimana, dalle 08:00 alle ore 23:59.
2. L'Autorità Marittima si riserva, in qualunque momento, la possibilità per necessità o opportunità di carattere operativo, di assegnare altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.
3. **E' vietato lo sbarco o trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo.**

>>

2. L'art. 4 dell'Ordinanza N. 21/2018 del 30/05/2018 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è sostituito dal seguente:

<< Art.4 (Registrazione e trasmissione elettronica delle catture e sbarco di pesce spada)

1. In esecuzione di quanto previsto dall'art.2 comma 3° del D.M. 23 Febbraio 2018 citato in premessa, i comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere delle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, già a far data dal 1 gennaio 2019, hanno l'obbligo di adeguarsi alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo (TABLET, le modalità sono quelle previste dalla Circolare esplicativa del decreto ministeriale 13 aprile 2015).

>>

3. L'art. 5 dell'Ordinanza N. 21/2018 del 30/05/2018 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è sostituito dal seguente:

<< Art.5 (Catture accessorie – by catch)

1. In esecuzione di quanto previsto dall'art.3 del D.M. 23 febbraio 2018 citato in premessa, le catture accessorie di pesce spada, da parte di unità adibite alla pesca professionale ma non autorizzate alle cc.dd. "catture bersaglio", dovranno essere sbarcate esclusivamente nei porti designati e, nel caso del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, nei periodi e nelle banchine di cui al precedente articolo 2, provvedendo altresì alla compilazione e presentazione all'Autorità Marittima della dichiarazione di cattura di cui al modello in allegato 2 alla presente ordinanza, salvo che le unità da pesca interessate non siano già soggette agli obblighi di trasmissione elettronica delle catture e delle operazioni di sbarco e trasbordo.

>>

Art. 2

(Disposizioni finali e transitorie)

1. La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, integra e modifica l'Ordinanza n°21/2018 del 30/05/2018 e ss.mm.ii di questa Capitaneria di Porto, di cui si riporta, in annesso, il testo aggiornato.
2. È fatto obbligo osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che è pubblicata dalla data odierna all'albo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ed inclusa alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo, nonché opportuna diffusione tramite gli organi d'informazione.

Mazara del Vallo, li **02/04/2019**

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Maurizio RICEVUTO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - MAZARA DEL VALLO

Tel.: (+39) 923 946388 E-mail: mazaradelvallo@guardiacostiera.it Fax: (+39) 923 941020

ORDINANZA N. 21 /2018

(Obblighi di cui al D.M. 23/02/2018 relativo alle operazioni di sbarco e trasbordo di Pesce Spada - Xiphias)

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

- VISTO** il D.Lgs 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", come modificato con L. 28 luglio 2016, nr. 154;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Reg.(CEE) n.2807/83 del 22 settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli Stati membri;
- VISTO** il Reg. (CE) n.1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Reg.(CE) n.1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.811/2004, (CE) n.768/2005, (CE) n.2115/2005, (CE) n.2166/2005, (CE) n.388/2006, (CE) n.509/2007, (CE) n.676/2007, (CE) n.1098/2007, (CE) n.1300/2008, (CE) n.1342/2008 e che abroga i regolamenti (CE) n.2847/93, (CE) n.1627/94 e (CE) n.1966/2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 404/2011;
- VISTO** il Reg.(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n.1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n.1954/2003 e (CE) n.1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 06 dicembre 2010 – rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- VISTO** le circolari n.8664 del 26 marzo 2012 e n.423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina delle attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;
- VISTO** il Decreto Direttoriale 17 febbraio 2017 n.3820 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada;
- VISTO** la raccomandazione ICCAT n.16-05 recante l'istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n.124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 pubblicato nella G.U.R.I. n.162 del 15 luglio 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n.3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n.209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO** la circolare n.12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative del richiamato D.M. 13 aprile 2015;
- VISTO** il Reg.(UE) n.2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) n.2017/127;
- VISTO** il Reg.(UE) n.2018/191 del Consiglio del 30 novembre 2017 che modifica il Reg.(UE) n.2015/98 del Consiglio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n.70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTA** la presenza, nell'elenco disponibile sul sito web dell'ICCAT, del Porto di Mazara del Vallo quale "porto designato" per le operazioni di sbarco/trasbordo di pesce spada del Mediterraneo;
- VISTA** la Circolare serie "controllo pesca" n. 001 – SCIP edizione 2016, di Maricogecap;

RITENUTO necessario disciplinare le attività di sbarco del pesce spada nell'ambito del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, ai sensi delle richiamate disposizioni normative, al fine di consentire l'esecuzione dei previsti controlli e per rendere attuativi gli obblighi imposti dalla normativa vigente;

CONSIDERATE cessate le problematiche connesse all'assenza di illuminazione nel sorgitore di Mazara del Vallo;

VISTI l'articolo 62 del codice della navigazione e l'art. 59 del regolamento per la navigazione marittima

ORDINA

Art. 1

(Periodi in cui è consentita la pesca del pesce spada)

1. I periodi di divieto per la pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada sono individuati, ogni anno, con provvedimento dell'Autorità competente in materia. Per quanto riguarda l'annualità del 2018, *il Pesce Spada del Mediterraneo può essere pescato soltanto dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2018*" (Allegato ID del Reg. (UE) 2018/120).

Art. 2

(Punti di sbarco e trasbordo)

1. In esecuzione di quanto prescritto al comma 5° dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018 in premessa citato, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, lo sbarco o trasbordo di pesce spada provenienti da pesca professionale e sportiva, anche se trattasi di catture accessorie o accidentali, è consentito:
 - presso le banchine del Piazzale Quinci del porto di Mazara del Vallo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
 - presso la Banchina Ammiraglio Francese del porto di Mazara del Vallo, tutti i giorni della settimana, dalle 08:00 alle ore 23:59.
2. L'Autorità Marittima si riserva, in qualunque momento, la possibilità per necessità o opportunità di carattere operativo, di assegnare altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.
3. *E' vietato lo sbarco o trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo.*

Art. 3

(esecuzione degli adempimenti preventivi allo sbarco di pesce spada)

1. In esecuzione di quanto prescritto dal comma 5° dell'art. 2 del D.M. 23 febbraio 2018 citato in premessa, gli obblighi di pre-notifica in capo al comandante, o suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada che intenda sbarcare tali esemplari nel porto di Mazara del Vallo utilizzando il *Formulario di pre-notifica (All.1)*, dovranno essere espletati un'ora prima dall'arrivo in porto. La suddetta pre-notifica può essere effettuata mediante:
 - a. Comunicazione Radio sul canale VHF 13 contattando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, tutti i giorni (festivi compresi);
 - b. Trasmissione del modello via e-mail all'indirizzo: cpmazara@mit.gov.it;
 - c. Telefonicamente, contattando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, tutti i giorni (festivi compresi), al n. 0923/672111 fornendo tutte le informazioni ed i dati richiesti.

Art.4

(Registrazione e trasmissione elettronica delle catture e sbarco di pesce spada)

1. In esecuzione di quanto previsto dall'art.2 comma 3^a del D.M. 23 Febbraio 2018 citato in premessa, i comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere delle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, già a far data dal 1 gennaio 2019, hanno l'obbligo di adeguarsi alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo (TABLET, le modalità sono quelle previste dalla Circolare esplicativa del decreto ministeriale 13 aprile 2015).

Art.5

(Catture accessorie – by catch)

1. In esecuzione di quanto previsto dall'art.3 del D.M. 23 febbraio 2018 citato in premessa, le catture accessorie di pesce spada, da parte di unità adibite alla pesca professionale ma non autorizzate alle cc.dd. "catture bersaglio", dovranno essere sbarcate esclusivamente nei porti designati e, nel caso del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, nei periodi e nelle banchine di cui al precedente articolo 2, provvedendo altresì alla compilazione e presentazione all'Autorità Marittima della dichiarazione di cattura

di cui al modello in allegato 2 alla presente ordinanza, salvo che le unità da pesca interessate non siano già soggette agli obblighi di trasmissione elettronica delle catture e delle operazioni di sbarco e trasbordo.

Art. 6
(Pesca sportiva e ricreativa)

1. Il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del pesce spada (*Xiphias Gladius*), già in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di cui al D.M. 6 dicembre 2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", deve presentare all'Autorità Marittima una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia (All. 3), per l'apposizione del relativo nulla osta da parte della stessa Autorità Marittima.
2. Lo stesso deve provvedere a custodire la comunicazione, munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, tra i documenti di bordo.
3. La comunicazione preventiva di sbarco dovrà avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 3 della presente ordinanza.
4. È consentito unicamente l'utilizzo di «lenze» e «canne» quali attrezzi da pesca sportive/ricreativa del pesce spada.
5. Gli operatori interessati presentano, in occasione dello sbarco che è consentito, per l'omonimo Compartimento marittimo, solo nel porto designato di Mazara del Vallo, la dichiarazione di cattura (All. 2) secondo le modalità di cui al precedente art. 4.
6. Il nulla-osta, rilasciato per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.
7. L'esercizio della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli articoli 137 e seguenti del D.p.r. n.1639/1968.
8. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare al mese.
9. È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.
10. È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.
11. È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplari interi (non trasformati) di pesce spada.

Art. 7
(Disposizioni sanzionatorie e finali)

1. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi delle normative vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto col presente atto dispositivo.
3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali ed unionali citate in premessa ed in particolare nel D.M. 23 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n.70 del 24 marzo 2018, recante "Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo" che, per pronta consultazione, si allega alla presente ordinanza (all.4).
4. È fatto obbligo osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che è pubblicata dalla data odierna all'albo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ed inclusa alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo, nonché opportuna diffusione tramite gli organi d'informazione.

Mazara del Vallo, lì 30/05/2018

(*) IL COMANDANTE
C.F.(CP) Maurizio RICEVUTO

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993